



## Direttive tecniche

relative al

### **prelievo di campioni in caso di macellazioni sanitarie per l'analisi riguardo alla BSE**

del 15 aprile 2014

---

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV (di seguito: *Ufficio federale*), visto l'articolo 179 e 179a dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), emana le seguenti

#### **direttive:**

### **I. Popolazione da controllare**

1. Il controllo viene effettuato sugli animali sottoposti alla macellazione sanitaria, vale a dire:
  - a. tutti gli animali della specie bovina di oltre 48 mesi d'età e che conformemente all'articolo 24 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190) sono stati malati o si sono infortunati nei dieci giorni che precedono la macellazione;
  - b. tutti gli animali della specie bovina di oltre 48 mesi d'età e che, in sede di controllo del bestiame da macello, prescritto all'articolo 4 dell'ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella macellazione (OlGM; RS 817.190.1), presentano ferite, sintomi di malattie, o comportamento anormale.
  - c. tutti gli animali della specie bovina di oltre 24 mesi d'età che, conformemente alle Direttive tecniche relative al controllo degli animali prima della macellazione, presentano in maniera netta uno dei sintomi descritti nel modulo 2 o vari disturbi comportamentali e locomotori.

### **II. Prelievo di campioni del tronco cerebrale**

2. Il prelievo dei campioni può essere eseguito solo da persone istruite a tale scopo e sotto la sorveglianza diretta del controllore delle carni.
3. Chi preleva campioni deve indossare guanti di gomma durante il prelievo.
4. Il materiale d'analisi è costituito da campioni del tronco cerebrale. Tali campioni devono essere prelevati dal *Foramen magnum*, conformemente alle istruzioni, mediante un apposito cucchiaio speciale messo a disposizione.
5. I campioni devono essere identificati in modo inequivocabile e si deve sempre poter risalire alla carcassa di appartenenza.

6. a. Il modulo di domanda di analisi BSE inviato ai laboratori deve riportare i dati che figurano sul modello di modulo allegato (versione elettronica disponibile su Internet nella rubrica Direttive tecniche:  
[http://www.blv.admin.ch/themen/02794/02829/02849/03688/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,Inp6l0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z26gpJCDdH16gmym162epYbg2c\\_JjKbNoKSn6A--](http://www.blv.admin.ch/themen/02794/02829/02849/03688/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,Inp6l0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z26gpJCDdH16gmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--).
- b. Il modulo di domanda di analisi deve essere vistato dal controllore delle carni. Una copia del modulo deve essere conservata insieme al certificato d'accompagnamento.

### **III. Prelievo dell'orecchio munito della marca auricolare**

7. Gli orecchi muniti della marca auricolare BDTA di tutti gli animali della specie bovina di età superiore ai 6 mesi macellati il giorno del prelievo del campione devono essere raccolti. Essi devono essere sequestrati e conservati in un frigorifero finché non sono noti i risultati del test rapido di BSE.

### **IV. Trattamento della carcassa sottoposta al prelievo fino all'elaborazione del risultato del test**

8. Le carcasse sottoposte al prelievo e i prodotti della macellazione destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari devono poter essere identificati in modo inequivocabile. Il bollo di ispezione delle carni può essere apposto su tali carcasse soltanto se il risultato negativo del test è noto. Il veterinario cantonale può autorizzare eccezioni per quanto riguarda l'apposizione del bollo di ispezione se è garantito che le carcasse non possono in alcun caso lasciare il macello prima che il risultato negativo del test sia noto.
9. Finché non si conosce il risultato del test rapido di BSE, le carcasse degli animali sottoposti a tale test e i prodotti della macellazione destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari o come alimenti per carnivori non possono lasciare il macello.
10. I prodotti della macellazione, i sottoprodotti di macellazione e gli scarti di carne degli animali sottoposti al test rapido di BSE devono essere conservati in recipienti appositamente contrassegnati o devono essere inceneriti immediatamente.
11. Le carcasse dichiarate non atte al consumo in base al controllo delle carni possono essere incenerite subito dopo la scadenza di un eventuale termine di opposizione.

12. Se nella prima analisi è stata accertata la presenza di risultati positivi o non interpretabili, occorre, in attesa del risultato definitivo:
  - a. incenerire gli eventuali scarti e sottoprodotti della macellazione ancora presenti;
  - b. tenere sotto sorveglianza ufficiale o incenerire le carcasse e i prodotti della macellazione, eventualmente ancora esistenti, destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari o come alimenti per carnivori;
  - c. sequestrare inoltre la carcassa precedente e seguente nella catena di macellazione, nonché tutti gli scarti di carne e i relativi sottoprodotti della macellazione, finché non sia stabilita l'identità dell'animale colpito dalla BSE mediante un'analisi del DNA. La liberazione viene decisa dal veterinario cantonale;
  - d. conservare gli orecchi muniti della marca auricolare BDTA finché la verifica della concordanza mediante l'analisi del DNA non abbia successo;
  - e. sequestrare le pelli, tra le quali si trova quella dell'animale risultato positivo al test rapido di BSE, finché la pelle dell'animale non sia identificata e incenerita.
13. Se i prodotti della macellazione, nonché i sottoprodotti e gli scarti della macellazione non sono conservati separatamente, l'intero lotto che contiene parti dell'animale positivo deve essere incenerito.

## **V. Laboratori**

14. Il veterinario cantonale del luogo del prelievo decide a quale laboratorio di analisi devono essere inviati i campioni per la prima analisi. Il laboratorio deve essere riconosciuto dall'Ufficio federale per effettuare la diagnosi della BSE in virtù dell'articolo 176 capoverso 3 dell'OFE.
15. La prima analisi deve essere effettuata mediante un test riconosciuto dall'Ufficio federale.
16. I risultati positivi e quelli non interpretabili del test rapido di BSE devono essere confermati mediante una nuova analisi dal Laboratorio nazionale di riferimento per la BSE:  
NeuroCenter, Departement für klinische Veterinärmedizin  
VetSuisse Fakultät Universität Bern  
Bremgartenstr. 109 A  
Postfach 8466, 3001 Berna.

17. Il laboratorio che effettua il primo test BSE
  - a. notifica immediatamente i risultati positivi e quelli non interpretabili al laboratorio di riferimento, agli organi di controllo delle carni del macello, al veterinario cantonale del Cantone in cui si trova il macello, al veterinario cantonale del Cantone di origine dell'animale e all'Ufficio federale;
  - b. redige rapporti dettagliati sulle analisi effettuate all'attenzione dell'Ufficio federale e dei veterinari cantonali incaricati dell'organizzazione del campionamento al macello conformemente al foglio informativo del 1° gennaio 2007;
  - c. invia **entro 12 ore** il materiale d'analisi (campione) positivo e non interpretabile al Laboratorio nazionale di riferimento per la BSE:  
NeuroCenter, Departement für klinische Veterinärmedizin,  
VetSuisse Fakultät Universität Bern  
Bremgartenstr. 109 A  
Postfach 8466, 3001 Berna;
  - d. invia inoltre al laboratorio di riferimento, unitamente al materiale d'analisi, tutti i dati di cui al punto 7 a;
  - e. in caso di risultato positivo e non interpretabile dei test rapidi, conserva tutti gli omogenati del tessuto nervoso centrale (SNC) e del tronco cerebrale del lotto esaminato quel giorno finché non sono noti i risultati completi dell'identificazione mediante l'analisi del DNA.
18. Il laboratorio di riferimento notifica i risultati positivi ai veterinari cantonali competenti e all'Ufficio federale.
19. I risultati positivi e non interpretabili sono confermati dal Laboratorio nazionale di riferimento con una procedura che si differenzia da quella dalla prima analisi.

## **VI. Prelievo e analisi relativa all'identificazione del DNA**

20. In caso di risultato positivo del test rapido di BSE, il laboratorio di riferimento assicura che il campione di tronco cerebrale dell'animale in questione sia identificato mediante l'analisi del DNA.
21. Non appena è noto il risultato positivo del test rapido di BSE, gli organi del controllo delle carni inviano immediatamente, per effettuare l'analisi del DNA, carne muscolare della carcassa in questione, della carcassa precedente e della carcassa seguente, nonché i rispettivi orecchi muniti della marca auricolare al laboratorio dello SQTS (*Swiss Quality Testing Services*) Rte de l'industrie 61, case postale 135, CH-1784 Courtepin.
22. Dopo l'analisi del DNA, se l'identificazione è inequivocabile, le carcasse, i prodotti della macellazione, i sottoprodotti della macellazione e gli scarti di carne rimanenti, compresi gli orecchi, possono essere liberati. In caso di non concordanza, il test del DNA deve essere effettuato su altri orecchi muniti della marca auricolare.

## **VII. Modo di procedere in caso di conferma del risultato positivo del test rapido di BSE**

23. Se il risultato positivo per quanto riguarda la BSE è confermato dal laboratorio di riferimento, la carcassa e le parti rimanenti devono essere incenerite sotto il coordinamento del veterinario cantonale.
24. Se il risultato comunicato dal laboratorio di riferimento è negativo per quanto concerne la BSE, la carcassa e le parti rimanenti possono essere utilizzate come derrate alimentari o come alimenti per carnivori purché l'OFE non preveda restrizioni.
25. Il risultato del test non può essere utilizzato per fare pubblicità.

## **VIII. Entrata in vigore**

26. Le presenti direttive sostituiscono le direttive tecniche del 1° gennaio 2007 relative al prelievo di campioni in caso di macellazioni normali e di macellazioni d'urgenza nonché alla loro analisi riguardo alla BSE nell'ambito del controllo ufficiale per campionatura ed entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

Berna, del 15 aprile 2014

UFFICIO FEDERALE DELLA  
SICUREZZA ALIMENTARE E DI  
VETERINARIA